

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

ai sensi ed in esecuzione del Decreto n. 167/2025 emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Seconda, nel procedimento recante R.G. n. 831/2025 proposto dal sig. Politano contro il Comune di Paola ed altri.

* * *

A. Sunto del ricorso:

Ricorso proposto per l'annullamento del "*Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni*" per "*l'Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*", redatto in data 27 maggio 2025, con il quale il Comune di Paola ha deliberato la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco, proclamando eletto Sindaco il sig. Roberto Perrotta e, conseguentemente, ha proclamato eletti i Consiglieri Comunali, a seguito del primo turno elettorale, in erronea applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 (disciplina relativa ai Comuni con meno di 15.000 abitanti), anziché in applicazione dell'art. 72 del medesimo (disciplina relativa ai Comuni con più di 15.000 abitanti), ovvero senza che si sia seguita la procedura prevista dall'art. 72 del D.Lgs. n. 267/2000, sia prima del primo turno (in quanto i candidati Sindaci avrebbero dovuto dichiarare il collegamento a più liste di candidati Consiglieri), sia successivamente al primo turno (in quanto si sarebbe dovuto tenere il turno di "ballottaggio"), in quanto si è erroneamente considerato il Comune di Paola come avente una popolazione inferiore a n. 15.000 abitanti; nonché, a titolo meramente cautelativo, del Provvedimento della Prefettura di Cosenza (di indizione dell'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali degli Enti Locali), nella parte in cui ha indicato che il Comune di Paola aveva una popolazione di n. 14.827 abitanti secondo l'ultimo censimento ufficiale (del 31 dicembre 2021), quale dato rilevante ai soli fini del calcolo del numero dei Consiglieri, come specificamente previsto dall'art. 37.4 del D.Lgs. n. 267/2000 (dato poi erroneamente utilizzato dal Comune anche ai fini del calcolo della popolazione per l'individuazione della procedura elettorale); nonché, ove occorra, sempre a titolo meramente cautelativo, anche dell'atto del Ministero dell'Interno, denominato "*elenco dei comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative del 25 e 26 maggio 2025*", nel quale è stato indicato il medesimo numero di abitanti per il Comune di Paola (n. 14.827 abitanti) (tutti atti la cui portata lesiva si è determinata soltanto al momento della proclamazione degli eletti); nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente;

nonché per l'emanazione di un ordine di *facere* al Comune di Paola, nel senso della indizione di nuove elezioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali, in applicazione degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 267/2000 (anziché dell'art. 71, come è stato erroneamente disposto).

*

Sunto dei motivi: il sig. Politano ha impugnato il Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Elezioni per "*Le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*" redatto in data 27 maggio 2025: con tale verbale è stata, infatti, disposta la proclamazione degli eletti, con riferimento alla carica di Sindaco del Comune di Paola ed alla carica dei consiglieri del Comune di Paola.

Da tale Verbale, è risultato che il nuovo Sindaco (sig. Roberto Perrotta) è stato eletto in un unico turno elettorale, in quanto, a seguito delle votazioni, è risultato essere il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi, senza ballottaggio, in quanto è stata erroneamente applicata la regola prevista dall'art. 71 del TUEL (D.Lgs n. 267/2000), relativa alle elezioni nei "*Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*", anziché la regola prevista dall'art. 72 del TUEL (D.Lgs n. 267/2000), relativa alle elezioni nei "*Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*", che prevede il ballottaggio tra i due candidati Sindaci, che abbiano ottenuto il numero maggiore di preferenze, salvo il caso in cui uno di essi raggiunga la soglia del 50% delle preferenze già al primo turno.

In particolare, l'intera tornata elettorale è stata svolta in erronea applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 (disciplina relativa ai Comuni con meno di 15.000 abitanti), anziché in applicazione dell'art. 72 del medesimo (disciplina relativa ai Comuni con più di 15.000 abitanti), ovvero senza che si sia seguita la procedura prevista dall'art. 72 del D.Lgs. n. 267/2000, sia prima del primo turno (in quanto i candidati Sindaci avrebbero dovuto dichiarare il collegamento a più liste di candidati Consiglieri, ai sensi dell'art. 72.2.), sia successivamente al primo turno (in quanto si sarebbe dovuto tenere il turno di "ballottaggio", ai sensi dell'art. 72.5 e dei commi successivi), in quanto gli Uffici Elettorali del Comune hanno erroneamente considerato il Comune di Paola come avente una popolazione inferiore a n. 15.000 abitanti.

Nello specifico, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di elezione del Sindaco e dei Consiglieri del Comune di Paola per due profili:

1. **L'erronea applicazione della procedura relativa all'elezione del Sindaco.** Violazione dell'art. 72 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto l'intera tornata elettorale è stata svolta in erronea applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 (disciplina relativa ai Comuni con meno di 15.000 abitanti), anziché in applicazione dell'art. 72 del medesimo (disciplina relativa ai Comuni con più di 15.000 abitanti), ovvero senza che si sia seguita la procedura prevista dall'art. 72 del D.Lgs. n. 267/2000, sia prima del primo turno (in quanto i candidati Sindaci avrebbero dovuto dichiarare il collegamento a più liste di candidati Consiglieri), sia successivamente al primo turno (in quanto si sarebbe dovuto tenere il turno di "ballottaggio"), in quanto si è erroneamente considerato il Comune di Paola come avente una popolazione inferiore a n. 15.000 abitanti;

2. **Erronea applicazione della procedura relativa all'elezione del Consiglio Comunale.** Violazione dell'art. 73 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, in quanto l'elezione dei Consiglieri Comunali è stata svolta in applicazione dell'art. 71, anziché del combinato disposto tra l'art. 72 (elezione del sindaco nei comuni con oltre 15.000 abitanti) e l'art. 73 (elezione dei consiglieri comunali nei comuni con oltre 15.000 abitanti) del D.Lgs. n. 267/2000.

Allo stesso tempo, il ricorrente ha impugnato, a titolo meramente cautelativo, anche i seguenti atti:

- il Provvedimento della Prefettura di Cosenza - Area 2 - Prot. Interno N. 0039300 del 26 marzo 2025 (con il quale è stata decretata l'indizione dell'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali degli Enti Locali), nella parte in cui ha indicato che il Comune di Paola aveva una popolazione di n. 14.827 abitanti secondo l'ultimo censimento ufficiale (del 31 dicembre 2021), quale dato rilevante ai soli fini del calcolo del numero dei Consiglieri;
- l'atto del Ministero dell'Interno, denominato "*elenco dei comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative del 25 e 26 maggio 2025*", nel quale è stato indicato il medesimo numero di abitanti per il Comune di Paola (n. 14.827 abitanti).

* * *

B. Indicazione nominativa di tutti i soggetti destinatari della notificazione:

Nel ricorso sono stati individuati come soggetti controinteressati - oltre alla Prefettura di Cosenza e al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - i soggetti che attualmente ricoprono le cariche di Sindaco e di Consiglieri Comunali e, nello specifico, sono stati indicati i seguenti soggetti:

- sig. Roberto Perrotta, Sindaco del Comune di Paola;
- sig.ri Emira Ciodaro, Alfonso Di Arienzo, Marianna Clementina Saragò, Francesco Aloja, Ivan Ollio, Camillo Gabriele Fiorito, Catia Risotto, Francesco Giuseppe Falbo, Giovanni De Luca, Antonella Bruno, Mafalda D'Angelo, Maria Pia Serranò, Graziano Di Natale, Andrea Signorelli e Antonio Cassano, tutti eletti Consiglieri Comunali.

Sono, poi, da ritenersi come soggetti potenzialmente interessati al relativo giudizio, a titolo meramente cautelativo, anche tutti gli altri soggetti potenziali cointeressati, costituiti da tutti i candidati sindaci e da tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, i quali sarebbero tutti interessati a partecipare al presente giudizio, il cui esito potrebbe determinare l'annullamento dell'intera procedura elettorale e la ripetizione della stessa.

* * *

C. Indicazione dello stato attuale del procedimento e del n.r.g. sul sito web della Giustizia amministrativa:

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

Il giudizio è pendente innanzi al TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, R.G. 831/2025, la cui discussione è stata fissata all'Udienza del 12 novembre 2025.

Lo svolgimento del giudizio (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it (sul seguente link: <https://www.giustizia-amministrativa.it/ricorsi-tar-catanzaro>) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

* * *

Si allegano:

- il testo integrale del ricorso in originale informatico sottoscritto digitalmente;
- la procura alle liti;
- il Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Seconda, 27 giugno 2025, n. 167, in originale informatico.

* * *


La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Seconda, 27 giugno 2025, n. 167, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei soggetti che hanno interesse al ricorso.

Roma- Paola, 7 luglio 2025

Enrico Lubrano

Firmato digitalmente da Enrico Lubrano (avv. Enrico Lubrano)
Data: 2025.07.07 12:36:44 +02'00'

(avv. Giuseppe Cavallaro)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 831 del 2025, proposto da Giovanni Politano, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano e Giuseppe Cavallaro, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Flaminia, 79;

contro

Comune di Paola, Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Paola, non costituiti in giudizio;

nei confronti

U.T.G. - Prefettura di Cosenza, Comune di Paola - Ufficio del Sindaco, Roberto Perrotta, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento per Gli Affari Interni e Territoriali, Emira Ciodaro, Alfonso Di Arienzo, Marianna Clementina Sarago', Francesco Aloia, Ivan Ollio, Camillo Gabriele Fiorito, Catia Risotto, Francesco Giuseppe Falbo, Giovanni De Luca, Antonella Bruno, Mafalda D'Angelo, Maria Pia Serrano', Graziano Di Natale, Andrea Signorelli, Antonio

Cassano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento o eventuale declaratoria di nullità

del “Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni” per “l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti”, redatto in data 27 maggio 2025, con il quale il Comune di Paola ha deliberato la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco, proclamando eletto Sindaco il sig. Roberto Perrotta e, conseguentemente, ha proclamato eletti i Consiglieri Comunali, a seguito del primo turno elettorale, in erronea applicazione dell’art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 (disciplina relativa ai Comuni con meno di 15.000 abitanti), anziché in applicazione dell’art. 72 del medesimo (disciplina relativa ai Comuni con più di 15.000 abitanti), ovvero senza che si sia seguita la procedura prevista dall’art. 72 del D.Lgs. n. 267/2000, sia prima del primo turno (in quanto i candidati Sindaci avrebbero dovuto dichiarare il collegamento a più liste di candidati Consiglieri), sia successivamente al primo turno (in quanto si sarebbe dovuto tenere il turno di “ballottaggio”), in quanto si è erroneamente considerato il Comune di Paola come avente una popolazione inferiore a n. 15.000 abitanti; nonché, a titolo meramente cautelativo, del Provvedimento della Prefettura di Cosenza – Area 2 – Prot. Interno N. 0039300 del 26 marzo 2025 (con il quale è stata decretata l’indizione dell’elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali degli Enti Locali), nella parte in cui ha indicato che il Comune di Paola aveva una popolazione di n. 14.827 abitanti secondo l’ultimo censimento ufficiale (del 31 dicembre 2021), quale dato rilevante ai soli fini del calcolo del numero dei Consiglieri, come specificamente previsto dall’art. 37.4 del D.Lgs. n. 267/2000 (dato poi erroneamente utilizzato dal Comune anche ai fini del calcolo della popolazione per l’individuazione della procedura elettorale); nonché, ove occorra, sempre a titolo meramente cautelativo, anche dell’atto del Ministero dell’Interno, denominato “elenco dei comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative del 25 e 26 maggio 2025” (oggetto anche esso della

presente impugnazione per ragioni meramente cautelative), nel quale è stato indicato il medesimo numero di abitanti per il Comune di Paola (n. 14.827 abitanti) (tutti atti la cui portata lesiva si è determinata soltanto al momento della proclamazione degli eletti); nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente;

NONCHÉ PER L'EMANAZIONE

di un ordine di "facere" al Comune di Paola, nel senso della indizione di nuove elezioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali, in applicazione degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 267/2000 (anzichè dell'art. 71, come è stato erroneamente disposto).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130 c.p.a.;

Considerato necessario fissare l'udienza di discussione del ricorso;

Considerate condivisibili le motivazioni di parte ricorrente in ordine alla necessità di notificazione per pubblici proclami, atteso l'alto numero di controinteressati;

P.Q.M.

Fissa per la discussione della causa l'udienza del 12 novembre 2025.

Nomina Relatore il Consigliere Francesco Tallaro.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami del ricorso e del presente decreto di fissazione d'udienza, tramite pubblicazione di un sunto del ricorso sul portale internet istituzionale del Comune di Paola, con indicazione nominativa di tutti i soggetti destinatari della notificazione; con indicazione dello stato attuale del procedimento e del n.r.g. sul sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui poter individuare ogni altra indicazione utile.

La prova dell'avvenuta notifica, nei modi suindicati, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente entro i 10 giorni successivi alla esecuzione della notificazione, insieme con gli tutti gli atti e i documenti del giudizio.

L'avviso di pubblicazione dovrà restare visibile sul portale internet istituzionale del

Comune di Paola per almeno 30 giorni consecutivi;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso “da remoto” il giorno 27 giugno 2025.

Il Presidente

Ivo Correale

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA. CATANZARO.

RICORSO

per il sig. Giovanni Politano, candidato a Sindaco nel Comune di Paola

PER L'ANNULLAMENTO

del "Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni" per "l'Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti", redatto in data 27 maggio 2025, con il quale il Comune di Paola ha deliberato la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco, proclamando eletto Sindaco il sig. Roberto Perrotta e, conseguentemente, ha proclamato eletti i Consiglieri Comunali, a seguito del primo turno elettorale, in erronea applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 (disciplina relativa ai Comuni con meno di 15.000 abitanti), anziché in applicazione dell'art. 72 del medesimo (disciplina relativa ai Comuni con più di 15.000 abitanti), ovvero senza che si sia seguita la procedura prevista dall'art. 72 del D.Lgs. n. 267/2000, sia prima del primo turno (in quanto i candidati Sindaci avrebbero dovuto dichiarare il collegamento a più liste di candidati Consiglieri), sia successivamente al primo turno (in quanto si sarebbe dovuto tenere il turno di "ballottaggio"), in quanto si è erroneamente considerato il Comune di Paola come avente una popolazione inferiore a n. 15.000 abitanti, nonché degli ulteriori atti indicati in epigrafe.

INDICE DELLA PARTE IN DIRITTO

PROFILI SOSTANZIALI: ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI DEL COMUNE DI PAOLA.

1. Erronea applicazione della procedura relativa all'elezione del Sindaco. Violazione dell'art. 72 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto l'intera tornata elettorale è stata svolta in erronea applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 (disciplina relativa ai Comuni con meno di 15.000 abitanti), anziché in applicazione dell'art. 72 del medesimo (disciplina relativa ai Comuni con più di 15.000 abitanti), ovvero senza che si sia seguita la procedura prevista dall'art. 72 del D.Lgs. n. 267/2000, sia prima del primo turno (in quanto i candidati Sindaci avrebbero dovuto dichiarare il collegamento a più liste di candidati Consiglieri), sia successivamente al primo turno (in quanto si sarebbe dovuto tenere il turno di "ballottaggio"), in quanto si è erroneamente considerato il Comune di Paola come avente una popolazione inferiore a n. 15.000 abitanti.
2. Erronea applicazione della procedura relativa all'elezione del Consiglio Comunale. Violazione dell'art. 73 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, in quanto l'elezione dei Consiglieri Comunali è stata svolta in applicazione dell'art. 71, anziché del combinato disposto tra l'art. 72 (elezione del sindaco nei comuni con oltre 15.000 abitanti) e l'art. 73 (elezione dei consiglieri comunali nei comuni con oltre 15.000 abitanti) del D.Lgs. n. 267/2000.

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA. CATANZARO.

RICORSO

per il sig. Giovanni Politano, nato a Belvedere Marittimo (CS), il 1 aprile 1977, residente in Via S. Basilio 20, Paola (CS), (C.F. PLT GNN 77D01 A773Z), assistito, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dagli avvocati prof. Enrico Lubrano, (C.F. LBR NRC 71E20 I1501I - PEC avv.enrico.lubrano@pec.it) e prof. Giuseppe Cavallaro (C.F. CVL GPP 82H16 F158H - PEC giuseppcavallaro@ordineavvocatiroma.org), presso il primo dei quali è elettivamente domiciliato in via digitale all'indirizzo PEC avv.enrico.lubrano@pec.it, e fisicamente presso lo Studio (Studio legale Lubrano e Associati), in Roma (00196), Via Flaminia 79, FAX 06/3214981

CONTRO

l'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Paola, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;

il Comune di Paola, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;

NEI CONFRONTI

la Prefettura della Provincia di Cosenza, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;

dell'Ufficio del Sindaco, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;

del Sindaco sig. Roberto Perrotta;

degli altri Consiglieri eletti collegati alla lista del Sindaco eletto;

del Ministero dell'Interno, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;

del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, in persona del rappresentante legale *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO

NONCHE' PER LA EVENTUALE DECLARATORIA DI NULLITA'

del "Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni" per "l'Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti", redatto in data 27 maggio 2025, con il quale il Comune di Paola ha deliberato la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco, proclamando eletto Sindaco il sig. Roberto Perrotta e, conseguentemente, ha proclamato eletti i Consiglieri Comunali, a seguito del primo turno elettorale, in erronea applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 (disciplina relativa ai Comuni con meno di 15.000 abitanti), anziché in applicazione dell'art. 72 del medesimo (disciplina relativa ai Comuni con più di 15.000 abitanti), ovvero senza che si sia seguita la procedura prevista dall'art. 72 del D.Lgs. n. 267/2000, sia prima del primo turno (in quanto i candidati Sindaci avrebbero dovuto dichiarare il collegamento a più liste di candidati Consiglieri), sia successivamente al primo turno (in quanto si sarebbe dovuto

tenere il turno di "ballottaggio"), in quanto si è erroneamente considerato il Comune di Paola come avente una popolazione inferiore a n. 15.000 abitanti;

nonché, a titolo meramente cautelativo, del Provvedimento della Prefettura di Cosenza – Area 2 – Prot. Interno N. 0039300 del 26 marzo 2025 (con il quale è stata decretata l'indizione dell'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali degli Enti Locali), nella parte in cui ha indicato che il Comune di Paola aveva una popolazione di n. 14.827 abitanti secondo l'ultimo censimento ufficiale (del 31 dicembre 2021), quale dato rilevante ai soli fini del calcolo del numero dei Consiglieri, come specificamente previsto dall'art. 37.4 del D.Lgs. n. 267/2000 (dato poi erroneamente utilizzato dal Comune anche ai fini del calcolo della popolazione per l'individuazione della procedura elettorale);

nonché, ove occorra, sempre a titolo meramente cautelativo, anche dell'atto del Ministero dell'Interno, denominato "*elenco dei comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative del 25 e 26 maggio 2025*" (oggetto anche esso della presente impugnazione per ragioni meramente cautelative), nel quale è stato indicato il medesimo numero di abitanti per il Comune di Paola (n. 14.827 abitanti) (tutti atti la cui portata lesiva si è determinata soltanto al momento della proclamazione degli eletti);

nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente;

NONCHÉ PER L'EMANAZIONE

di un ordine di *facere* al Comune di Paola, nel senso della indizione di nuove elezioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali, in applicazione degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 267/2000 (anziché dell'art. 71, come è stato erroneamente disposto).

FATTO

In data 24 marzo 2025, il Ministro dell'Interno ha decretato quanto segue "*Le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno, sono fissate per i giorni di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025.*

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di loro competenza" (Doc. 1).

In data 25 marzo 2025, il Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali), con Decreto di fissazione della data della votazione e di adozione dei Decreti di Convocazione dei comizi, ha previsto "*Con decreto del 24 marzo 2025, che si unisce in copia, il Ministro dell'interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica*

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studio lubrano.it

25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

Le operazioni di voto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

I Signori Prefetti delle province nelle regioni a statuto ordinario vorranno pertanto provvedere all'adozione dei decreti di convocazione dei comizi per le elezioni comunali ed eventualmente circoscrizionali da svolgere nel predetto turno, inviandone copia al Gabinetto del Ministro e, nell'ambito di questo Dipartimento, alla Direzione Centrale per le Autonomie e alla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali" (Doc. 2).

In data 26 marzo 2025, il Prefetto della Provincia di Cosenza con provvedimento (Prot. Interno N. 0039300) ha indetto le elezioni dirette del Sindaco e dei Consigli Comunali degli Enti Locali (Doc. 3).

In tale provvedimento, è stato indicato che il Comune di Paola aveva una popolazione di n. 14.827 abitanti; tale dato è stato preso a riferimento dalla Prefettura esclusivamente per individuare il numero di consiglieri da eleggere: in particolare, per il Comune di Paola, tale numero è stato individuato dalla Prefettura in 16 consiglieri, come risulta dal relativo provvedimento, in quanto Comune avente una popolazione superiore a 10.000 abitanti, come previsto dall'art. 37.4 del D.Lgs. n. 267/2000, che fa riferimento ai dati di "censimento ufficiale" esclusivamente per individuare il numero di consiglieri da eleggere.

Successivamente con atto del Ministero dell'Interno, denominato "elenco dei comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative del 25 e 26 maggio 2025" (oggetto anche esso della presente impugnazione per ragioni meramente cautelative), è stato indicato il medesimo numero di abitanti per il Comune di Paola (n. 14.827 abitanti) (Doc. 4).

Di conseguenza, sulla base del numero di 14.827 abitanti, rilevato al 31 dicembre 2021 sulla base del censimento ufficiale ed indicato dalla Prefettura ai soli fini della individuazione del numero dei consiglieri (come previsto dall'art. 37 del TUEL), la procedura elettorale, volta ad eleggere il Sindaco ed i Consiglieri Comunali relativi al Comune di Paola, è stata condotta in conformità all'art. 71 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267), il quale prevede specifiche disposizioni per l'"Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti", anziché in conformità all'art. 72 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267), il quale prevede specifiche disposizioni per l'"Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni superiori ai 15.000 abitanti".

In particolare, la Prefettura ha computato il numero di abitanti di Paola in n. 14.827, facendo riferimento alla popolazione al 31 dicembre 2021, come computata alla luce del DPR 20 gennaio 2023, che, però, è applicabile solo per il calcolo del numero dei Consiglieri (come

previsto dall'art. 37 del TUEL) e non anche per la procedura elettorale, dovendosi, invece, a tale fine, ragionevolmente considerare il numero di abitanti rilevato ufficialmente al momento più vicino alla indizione delle elezioni ovvero, nel caso in questione, al 31 dicembre 2024, come poi risultante dai documenti ufficiali depositati in atti, dal quale risulta che il numero di abitanti era pari a 15.397.

In data 25-26 maggio 2025, si sono tenute le elezioni dirette a proclamare il Sindaco ed i Consiglieri Comunali anche del Comune di Paola.

A seguito delle operazioni elettorali, il Comune di Paola, in data 27 maggio 2025, ha redatto il Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Elezioni per "Le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti": in tale verbale è stata disposta la proclamazione degli eletti, con riferimento alla carica di Sindaco del Comune di Paola ed alla carica dei consiglieri del Comune di Paola.

Da tale Verbale è risultato che il nuovo Sindaco (sig. Roberto Perrotta) è stato eletto in un unico turno elettorale, in quanto, a seguito delle votazioni, è risultato essere il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi, senza ballottaggio, in quanto è stata erroneamente applicata la regola prevista dall'art. 71 del TUEL (D.Lgs n. 267/2000), relativa alle elezioni nei "Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti", anziché la regola prevista dall'art. 72 del TUEL (D.Lgs n. 267/2000), relativa alle elezioni nei "Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti", che prevede il ballottaggio tra i due candidati Sindaci, che abbiano ottenuto il numero maggiore di preferenze, salvo il caso in cui uno di essi raggiunga la soglia del 50% delle preferenze già al primo turno.

In particolare, l'intera tornata elettorale è stata svolta in erronea applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 (disciplina relativa ai Comuni con meno di 15.000 abitanti), anziché in applicazione dell'art. 72 del medesimo (disciplina relativa ai Comuni con più di 15.000 abitanti), ovvero senza che si sia seguita la procedura prevista dall'art. 72 del D.Lgs. n. 267/2000, sia prima del primo turno (in quanto i candidati Sindaci avrebbero dovuto dichiarare il collegamento a più liste di candidati Consiglieri, ai sensi dell'art. 72.2.), sia successivamente al primo turno (in quanto si sarebbe dovuto tenere il turno di "ballottaggio", ai sensi dell'art. 72.5 e dei commi successivi), in quanto gli Uffici Elettorali del Comune hanno erroneamente considerato il Comune di Paola come avente una popolazione inferiore a n. 15.000 abitanti.

Tale errore nella applicazione della disciplina di riferimento - ovvero nella applicazione dell'art 71 del TUEL, anziché dell'art 72 del TUEL - è stata determinato da quanto indicato nel Provvedimento della Prefettura di Cosenza - Area 2 - Prot. Interno N. 0039300 del 26 marzo 2025 (con il quale è stata decretata l'indizione dell'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali degli Enti Locali), nella parte in cui ha indicato che il Comune di Paola

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)

info@studiolubrano.it - WWW.STUDIOLUBRANO.IT

aveva una popolazione di n. 14.827 abitanti, come calcolata dal censimento ufficiale al 31 dicembre 2021: gli uffici elettorali del Comune di Paola non hanno, però, considerato che tale dato era stato fornito dalla Prefettura esclusivamente ai sensi dell'art. 37.4 del TUEL, ovvero ai soli fini del calcolo del numero dei consiglieri e non anche ai fini del calcolo della popolazione per la scelta della procedura elettorale.

Più in particolare, dal Verbale di proclamazione degli eletti, oggetto della presente impugnazione, oltre a risultare che il numero totale dei votanti è stato di n. 9368, è risultato altresì che *“Compiute le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati il presidente dell'adunanza, tenuto presente il disposto dell'art. 71, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale è stato proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato sig. Roberto Perrotta ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di sindaco, il maggior numero di voti cioè di n. 3567 voti validi. Quindi il presidente, alle ore ... del giorno 27 maggio 2025 proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Paola il sig. Roberto Perrotta, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, a norma dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”* (Doc. 5).

Nel medesimo verbale è stato determinata anche la proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale e, in particolare, il numero di consiglieri eletti nella lista collegata al candidato Sindaco Perrotta (pari a n. 11 Consiglieri) ed il numero di consiglieri eletti nella lista collegata al candidato Sindaco Politano (pari a n. 2 Consiglieri), **in ragione del fatto che l'elezione dei Consiglieri deriva direttamente dalla elezione del Sindaco**: quindi, la avvenuta proclamazione come eletto alla carica di sindaco del candidato Perrotta ha determinato la proclamazione degli eletti a consiglieri comunali di n. 11 candidati appartenenti alla lista collegata al candidato Sindaco Perrotta e di soli n. 2 candidati appartenenti alla lista collegata al candidato Sindaco Politano: pertanto, se fosse stato svolto il ballottaggio tra i candidati Sindaci - come previsto dall'art. 72 del TUEL per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, in esito a tale ballottaggio, fosse stato proclamato sindaco il candidato Politano - **anche i consiglieri comunali eletti sarebbero stati diversi rispetto a quelli attualmente eletti.**

Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco ed alla carica di Consiglieri Comunali emanato in data 27 maggio 2025 - nonché avverso tutti gli atti presupposti indicati in epigrafe, che hanno assunto una portata lesiva diretta soltanto al momento della proclamazione degli eletti, oggetto diretto della presente impugnazione, come previsto dall'art. 130 CPA - si propone ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

PROFILI SOSTANZIALI: ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI DEL COMUNE DI PAOLA.

Comune di Paola Prot.0012169-08/07/2025-G317-PG-0004-0001-A 0001

Il presente ricorso è strutturato essenzialmente su un unico motivo di diritto, relativo alla illegittimità delle elezioni sia del Sindaco che dei Consiglieri Comunali del Comune di Paola, in quanto l'intera tornata elettorale è stata svolta in erronea applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 (disciplina relativa ai Comuni con meno di 15.000 abitanti) (1).

¹ Per completezza, si riporta il dato testuale dell'intero art. 71 del TUEL.

"Art. 71. Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

(comma introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), legge n. 215 del 2012)

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), legge n. 215 del 2012)

6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

anziché in applicazione dell'art. 72 del medesimo (disciplina relativa ai Comuni con più di 15.000 abitanti), ovvero senza che si sia seguita la procedura prevista dall'art. 72 del D.Lgs. n. 267/2000:

- a) sia prima del primo turno (in quanto i candidati Sindaci avrebbero dovuto dichiarare il collegamento a più liste di candidati Consiglieri, ai sensi dell'art. 72.2.);
- b) sia successivamente al primo turno (in quanto si sarebbe dovuto tenere il turno di "ballottaggio", ai sensi dell'art. 72.5 e dei commi successivi) ⁽²⁾.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale".

² Per completezza, si riporta il dato testuale dell'intero art. 72 del TUEL.

Art. 72 - Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. (comma così modificato dall'art. 1, comma 400, lettera m), legge n. 147 del 2013)

4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

~~8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome o il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.~~

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

Tale errore nella disciplina applicabile è stato determinato dal fatto che gli Uffici Elettorali del Comune hanno erroneamente considerato il Comune di Paola come avente una popolazione inferiore a n. 15.000 abitanti.

Del tutto erroneo ed illegittimo è risultato il presupposto fondamentale, ovvero il riferimento al numero di abitanti alla data 31 dicembre 2021, indicato in n. 14.827 abitanti, in quanto il numero di abitanti deve essere ragionevolmente calcolato secondo i dati ufficiali disponibili al momento della indizione delle elezioni e, quindi, nel caso in questione al 31 dicembre 2024, data alla quale il numero di abitanti del Comune di Paola era pari a 15.397, come risultanti dalla documentazione ufficiale depositata in atti.

In particolare, il numero di abitanti indicato in n. 14.827 dalla Prefettura, nell'atto di indizione delle elezioni, era riferito ai dati risultanti dall'ultimo censimento nazionale, tenutosi il 31 dicembre 2021, i cui dati sono stati poi riportati nel DPR 20 gennaio 2023: tale riferimento ai dati numerici della popolazione risultanti dal censimento è, però, previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 soltanto ai fini della individuazione del numero dei consiglieri eletti da eleggere, come indicato all'art 37.4 dello stesso; infatti, l'art. 37, intitolato "*Composizione dei consigli*", prevede il numero di Consiglieri, variabile a seconda del numero di abitanti, ed indica specificamente al comma 4 che "*La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale*".

Il riferimento al "censimento ufficiale", quale strumento di determinazione della popolazione, non è, invece, affatto previsto dalla disciplina relativa allo svolgimento delle operazioni elettorali, contenuta rispettivamente all'interno dell'art. 71 per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e negli artt. 72 e 73 per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: in assenza di ogni riferimento specifico alla determinazione della popolazione "in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale" (come, invece, specificamente previsto soltanto all'interno dell'art. 37 e solo al fine di individuare il numero di consiglieri da eleggere), il riferimento alla mera "popolazione" locale (indicato negli artt. 71, 72 e 73) deve essere interpretato, in via letterale, logica e teleologica, come riferito alla popolazione risultante dai dati ufficiali più recenti.

Pertanto, gli Uffici del Comune, nell'espletamento della procedura elettorale, hanno erroneamente fatto riferimento ad un dato risalente al censimento del 2021 (n. 14.827 abitanti) - fornito dalla Prefettura al solo fine di individuare il numero di consiglieri da eleggere (ai sensi del richiamato art. 37.4. del TUEL) - e hanno erroneamente applicato tale dato anche ai fini di individuare la procedura elettorale, laddove nessuno tra gli articoli 71 72 e 73 del TUEL

elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età".

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

fanno riferimento ai dati derivanti dal censimento ufficiale per il calcolo della popolazione ai fini dell'espletamento della procedura elettorale, la quale avrebbe dovuto essere posta in essere sulla base dei dati ufficiali più recenti, e, in particolare, sulla base dei dati dell'ufficio anagrafe del Comune di Paola, il quale ha attestato che, alla data del 31 dicembre 2024 (ultima rilevazione), la popolazione del Comune di Paola era di 15.397 abitanti.

E', infatti, evidente che, se il legislatore avesse voluto indicare che la popolazione andava individuata sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale anche per lo svolgimento della procedura elettorale (artt. 71, 72, 73 del TUEL), lo stesso avrebbe indicato anche in tali articoli il riferimento espresso al "censimento ufficiale" (*ubi lex dixit, voluit; ubi lex non dixit, noluit*); viceversa, non avendo il legislatore apposto tale riferimento specifico anche nell'ambito degli articoli relativi allo svolgimento della procedura elettorale, la popolazione locale doveva essere individuata sulla base dei dati ufficiali più recenti e non sulla base dei dati del censimento, che sono molto meno recenti.

Il presente atto poi strutturato in due paragrafi:

- 1) il primo relativo alla illegittimità della elezione del Sindaco;
- 2) il secondo relativo alla illegittimità della elezione dei Consiglieri Comunali, in quanto l'elezione del Sindaco produce conseguenze dirette sulla elezione dei consiglieri comunali.

* * *

1. Erronea applicazione della procedura relativa all'elezione del Sindaco. Violazione dell'art. 72 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto l'intera tornata elettorale è stata svolta in erronea applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 (disciplina relativa ai Comuni con meno di 15.000 abitanti), anziché in applicazione dell'art. 72 del medesimo (disciplina relativa ai Comuni con più di 15.000 abitanti), ovvero senza che si sia seguita la procedura prevista dall'art. 72 del D.Lgs. n. 267/2000, sia prima del primo turno (in quanto i candidati Sindaci avrebbero dovuto dichiarare il collegamento a più liste di candidati Consiglieri), sia successivamente al primo turno (in quanto si sarebbe dovuto tenere il turno di "ballottaggio"), in quanto si è erroneamente considerato il Comune di Paola come avente una popolazione inferiore a n. 15.000 abitanti.

L'elezione del Sindaco - così come l'intera tornata elettorale - è stata svolta in erronea applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/2000 (disciplina relativa ai Comuni con meno di 15.000 abitanti), anziché in applicazione dell'art. 72 del medesimo (disciplina relativa ai Comuni con più di 15.000 abitanti), ovvero senza che si sia seguita la procedura prevista dall'art. 72 del D.Lgs. n. 267/2000:

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

- a) sia prima del primo turno (in quanto i candidati Sindaci avrebbero dovuto dichiarare il collegamento a più liste di candidati Consiglieri, ai sensi dell'art. 72.2.);
- b) sia successivamente al primo turno (in quanto si sarebbe dovuto tenere il turno di "ballottaggio", ai sensi dell'art. 72.5 e dei commi successivi).

Tale errore nell'applicazione della disciplina di riferimento è stato determinato dal fatto che gli Uffici Elettorali del Comune hanno erroneamente considerato il Comune di Paola come avente una popolazione inferiore a n. 15.000 abitanti.

In particolare, con Provvedimento (emesso in data 26 marzo 2025) di indizione delle elezioni, volte alla elezione del nuovo Sindaco e dei Consiglieri Comunali dei Comuni della Provincia di Cosenza, la Prefettura della Provincia di Cosenza ha indicato che il Comune di Paola avrebbe avuto una popolazione di n. 14.827 abitanti, in quanto tale dato risultava dal censimento ufficiale del 31 dicembre 2021: tale comunicazione è stata fatta solo ai fini del calcolo del numero dei consiglieri, come espressamente previsto dall'art. 37.4 del TUEL.

Infatti, precedentemente alla suddetta data di indizione delle elezioni, però, l'Ufficio Anagrafe del Comune Di Paola, su richiesta dell'Ufficio Finanziario, in data 6 marzo 2025, ha attestato che "dalla elaborazione prodotta in data odierna è risultato che la popolazione residente al 31/12/2024 nel Comune di Paola (CS) è di N. 15.397 residenti" (Doc. 6).

Il dato numerico, relativo alla popolazione del Comune di Paola, superiore a n. 15.000 abitanti era già stato rilevato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Paola, il quale, in data 9 febbraio 2024, ha attestato che "dalla elaborazione prodotta in data odierna è risultato che la popolazione residente al 31/12/2023 nel Comune di Paola (CS) è di N. 15.116 residenti" (Doc. 7).

Da quanto sopra riportato, e in particolare dagli atti richiamati, dai quali risultava che il Comune di Paola aveva una popolazione superiore a 15.000 abitanti sia al 31 dicembre 2024, sia al 31 dicembre 2023: ne sarebbe dovuto conseguire che la procedura elettorale applicabile all'elezione del nuovo Sindaco (del Comune di Paola) avrebbe dovuto essere svolta in applicazione dell'art. 72 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede le disposizioni relative a "Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" e non, così come accaduto, in applicazione dell'art. 71, il quale indica la procedura per la "Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti".

Più in particolare, l'art. 72 stabilisce le regole e le procedure finalizzate alla "Elezione del sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti"; tali regole sono diverse rispetto quelle previste dall'art. 71:

- a) sia con riferimento alla fase della candidatura (comma 2);
- b) sia con riferimento alla fase dell'eventuale secondo turno (c.d. ballottaggio) (commi 4 seguenti).

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

In particolare, si evidenzia il dato testuale delle norme fondamentali.

Il comma 2, con riferimento alla fase della candidatura prevede che *“Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogo dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate”*.

Il comma 3 di tale articolo, ai punti 4 e 5 indica che:

“4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.”

“5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età”.

Il dato numerico fornito dalla Prefettura della Provincia di Cosenza, ai soli fini del calcolo del numero di consiglieri, ha indotto in errore gli Uffici Elettorali del Comune, che hanno considerato tale dato anche per l'individuazione della procedura elettorale, determinando, quindi, un erroneo svolgimento della procedura elettorale: il sig. Roberto Perrotta, così come risulta dal Verbale di proclamazione degli eletti, risulta essere stato eletto (quale Sindaco del Comune di Paola) in erronea applicazione dell'art. 71, anziché dell'art. 72 del TUEL, con applicazione della procedura erronea, sia in fase di candidatura (art. 72.2.), sia in fase di eventuale ballottaggio (art. 72, commi 3 e seguenti), ovvero in esito ad un solo turno elettorale, in quanto, al termine dell'elezione, risultava essere detentore del maggiore numero di voti disponibili (n. 3567 voti su un totale di n. 9368).

Tale ultima procedura, però, è riferibile alle disposizioni previste dall'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, in tema di *“Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti”* prevede, al comma 6, che *“È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti”*.

Nel caso di specie, quindi, risulta essere stata violata la procedura indicata dall'art. 72 - oltre che nella fase delle candidature disciplinata dal richiamato comma 2 - anche nella fase della elezione vera e propria, nella quale avrebbe dovuto tenersi il ballottaggio, come previsto dai richiamati commi 3, punti 4 e 5: in particolare, seppure sia vero che il sig. Perrotta abbia ottenuto il maggiore numero di voti validi, lo stesso non risultava essere detentore di una

maggioranza assoluta richiesta dalla norma in questione (50%+1) ⁽³⁾, e, di conseguenza, ai sensi del richiamato art. 72 del TUEL, si sarebbe dovuto procedere al ballottaggio tra il candidato Perrotta ed il candidato Politano (ovvero tra i primi due candidati, che avevano ottenuto il maggior numero di preferenze).

Ne consegue che, a seguito del fatto che nessun candidato alla carica di Sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il sig. Perrotta non avrebbe potuto essere eletto al primo turno elettorale, ma si sarebbe dovuto svolgere almeno un ulteriore turno elettorale (tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti validi), così come specificato dall'art. 72, comma 3, punti 4 e 5, d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

L'elezione del Sindaco, avvenuta a seguito di un solo turno elettorale, inoltre, lede un interesse generale secondo il quale risulta essere fondamentale che le elezioni si svolgano nel rispetto del principio di trasparenza e di correttezza dello svolgimento della competizione elettorale in conformità alle forme procedurali previste dalla normativa, così come stabilito anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. Giurisdizionale, 30 maggio 2024, n. 390 secondo il quale "Secondo quanto, infatti, da tempo affermato dal Consiglio di Stato (Sez. II, 25.05.2022, n. 4198, 20.9.2021, n. 6411), nel procedimento elettorale, i requisiti di forma sono diretti a garantire l'interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale".

Nel caso in questione, quindi, la procedura elettorale volta ad eleggere il nuovo Sindaco, non risulta essere stata condotta in osservanza della procedura prevista dall'art. 72 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, sia nella fase delle candidature, sia nella fase di svolgimento del turno elettorale, in quanto al candidato che ha raggiunto il secondo maggiore numero di voti validi, ossia il sig. Politano, non è stata garantita la possibilità di competere regolarmente (con espletamento del ballottaggio) con il candidato che ha raggiunto il maggiore numero di voti validi a fronte del fatto che l'elezione è avvenuta a seguito di un solo turno elettorale.

* *

2. Erronea applicazione della procedura relativa all'elezione del Consiglio Comunale. Violazione dell'art. 73 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, in quanto l'elezione dei Consiglieri Comunali è stata svolta in applicazione dell'art. 71, anziché del combinato disposto tra l'art.

~~Occorre precisare che, il TAR Campania, Sez. II, 17 marzo 2023, n. 1789, in tema di elezioni, ha specificato che il Sindaco può essere eletto al primo turno elettorale solo se ha ottenuto la maggioranza assoluta (50%+1) dei voti validi "Tuttavia, tale irregolarità non comporta alcuna modifica nell'esito delle elezioni in quanto, come ha rilevato la Prefettura, anche qualora detto voto dovesse essere sottratto al candidato Apicella, egli risulterebbe comunque eletto al primo turno atteso che avrebbe riportato in ogni caso la maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti validi pari a 5.244 (anziché 5.245)".~~

72 (elezione del sindaco nei comuni con oltre 15.000 abitanti) e l'art. 73 (elezione dei consiglieri comunali nei comuni con oltre 15.000 abitanti) del D.Lgs. n. 267/2000.

Come precedentemente analizzato (al punto 1) risulta chiaro che, così come specificato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Paola, la popolazione dello stesso Comune, al momento dell'indizione delle Elezioni, risultava essere superiore a 15.000 abitanti.

Ne consegue che, così come indicato per l'elezione del Sindaco, anche per l'elezione dei Componenti del Consiglio Comunale si sarebbe dovuta applicare la procedura di elezione prevista per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e, quindi, non l'art. 71, ma l'art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede una disciplina del tutto diversa (espressione del programma della Lista, possibilità di votare anche due candidati della Lista ecc.) ⁽⁴⁾, il

⁴ Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000, con evidenziate le parti rilevanti nelle quali la disciplina differisce da quella prevista dall'art. 71.

Art. 73 - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

1. *Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), legge n. 215 del 2012)*
2. *Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.*
3. *Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), legge n. 215 del 2012)*
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. *La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.*
6. *La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.*
7. *Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.*
8. *Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.*

quale si riferisce espressamente alla "Elezioni del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti".

Per l'elezione del Consiglio Comunale del Comune di Paola, invece, è stata erroneamente applicata la procedura prevista dall'art. 71 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, la quale, però, comporta modalità di attribuzione dei seggi estremamente diverse rispetto a quanto previsto dall'art. 73 del medesimo TUEL.

Infatti, qualora il Sindaco sia eletto in un Comune composto da una popolazione sino ai 15.000 abitanti (come è stato erroneamente considerato il Comune di Paola), per l'elezione del Consiglio Comunale si applica la procedura relativa all'art. 71, comma 8, secondo la quale "Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste[...]"; per tale ragione, l'atto di proclamazione degli eletti ha (erroneamente) disposto la proclamazione di eletti come consiglieri comunali del Comune di Paola di n. 11 candidati indicati nella lista collegata al candidato sindaco Perrotta (sulla base dell'erroneo presupposto della applicazione dell'art. 71, relativo ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, anziché dell'art. 72, relativo ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

Nel caso in cui, invece, il Sindaco sia eletto in un Comune composto da una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (come si sarebbe dovuto correttamente fare nel Comune di Paola, alla luce dei dati sopra indicati), per l'elezione del Consiglio Comunale si applica la procedura

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compite le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista".

prevista dall'art. 73, che risulta del tutto diversa da quella contenuta nell'art. 71 con riferimento a tutta la procedura elettorale, in tutte le sue fasi, ovvero sia nella fase di presentazione delle liste, sia nella fase di espressione della voto individuale in favore di uno dei candidati delle liste, sia in favore sia nella fase di assegnazione dei seggi ai candidati consiglieri.

Inoltre, come risulta da quanto sopra indicato, l'attribuzione dei seggi e la conseguente elezione del Consiglio Comunale risultano essere strettamente collegate al tipo di procedura elettiva con la quale è stato eletto il Sindaco (se essa sia avvenuta in un Comune con popolazione sino a o superiore a 15.000 abitanti).

Pertanto, risulta evidente che l'illegittima elezione del Sindaco per i profili richiamati al punto 1 del presente ricorso produce anche un effetto a "cascata" sulla corretta applicazione della procedura relativa all'elezione del Consiglio Comunale, con la conseguenza che, qualora dovesse essere annullata la procedura di elezione del Sindaco, sarebbe automaticamente inficiato anche il risultato elettorale nel suo complesso, visto il collegamento tra l'elezione del Sindaco e l'elezione del Consiglio Comunale (artt. 72 e 73 richiamati).

Tale principio è stato richiamato anche dal Consiglio di Stato, 8 febbraio 2023, n. 1407, secondo il quale *"Non sarebbe, cioè, possibile annullare l'elezione del Sindaco avvenuta al primo turno senza sovvertire il risultato elettorale nel complesso (si pensi, ad esempio, alle differenti modalità di attribuzione dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto, ex art.73 c.10 d. lgs 267/2000, che divergono non solo in dipendenza da quale soggetto venga eletto, ma anche in relazione alla elezione al primo turno o a seguito di ballottaggio)"*.

P.Q.M.

Si chiede di disporre:

- 1) l'annullamento e/o l'eventuale declaratoria di nullità del *"Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni"* per *"l'Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti"*, redatto in data 27 maggio 2025 (nonché di tutti gli atti presupposti indicati in epigrafe), con il quale il Comune di Paola ha illegittimamente deliberato la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco, proclamando eletto Sindaco il sig. Roberto Perrotta (cfr. par. 1) e, conseguentemente, ha proclamato eletti i Consiglieri Comunali (cfr. par. 2);
- 2) l'emanazione di un ordine di *facere* al Comune di Paola, nel senso della indizione di nuove elezioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali, in applicazione degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 267/2000 (anziché dell'art. 71, come è stato erroneamente disposto).

*

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

Per quanto riguarda la notifica del presente ricorso e del relativo Decreto di fissazione di udienza, che dovrà essere posta in essere nei 10 giorni successivi alla comunicazione del relativo Decreto, come previsto dall'art 130 CPA - alla luce dell'alto numero di controinteressati, costituiti dal sindaco attualmente eletto e dai n. 16 consiglieri comunali attualmente eletti, e dall'alto numero dei potenziali cointeressati, costituiti da tutti i candidati sindaci e da tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, i quali sarebbero tutti interessati a partecipare al presente giudizio, il cui esito potrebbe determinare l'annullamento dell'intera procedura elettorale e la ripetizione della stessa - si chiede al Presidente della Sezione competente di disporre modalità di notifica del ricorso autorizzando "qualunque mezzo idoneo", come previsto dall'art 130.2 CPA, ivi compresa la notifica per pubblici proclami, che potrà essere disposta con le modalità (anche telematiche, quali ad esempio, pubblicazione sul sito internet del Comune, anche nell'albo o nel bollettino ufficiale) ritenute più adeguate dal Presidente della Sezione.

Con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e di onorari.

Roma, 25 giugno 2025

Enrico
Lubrano

Firmato digitalmente da Enrico Lubrano
Data: 2025.06.25 21:11:00 +02'00'

(prof. avv. Enrico Lubrano)
(prof. avv. Giuseppe Cavallaro)

Comune di Paola Prot.0012169-08/07/2025-G317-PG-0004-0001-A 0001

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it -

MANDATO

Io sottoscritto Giovanni Politano, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 1 aprile 1977, residente in Via S. Basilio 20, in Paola (CS), C.F. PLT GNN 77D01 A773Z, delego ad assistermi, rappresentarmi e difendermi - nel presente giudizio, proposto mediante atto di ricorso, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria (Sezione Catanzaro) - per l'annullamento del Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Elezioni per l'Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti redatto in data 27 maggio 2025, con il quale il Comune di Paola ha deliberato l'elezione del Sindaco Sig. Roberto Perrotta e dei Consiglieri Comunali, a seguito del primo turno elettorale e senza disporre il prescritto ballottaggio, nonché del Provvedimento della Prefettura di Cosenza - Area 2 - Prot. Interno N. 0039300 del 26 marzo 2025 (con il quale è stata decretata l'indizione dell'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali degli Enti Locali), nella parte in cui ha indicato che il Comune di Paola avrebbe avuto una popolazione di 14.827 abitanti, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente - gli avvocati prof. Enrico Lubrano (C.F. LBR NRC 71E20 H5011 - PEC avv.enrico.lubrano@pec.it) e prof. Giuseppe Cavallaro (C.F. CVL GPP 82H16 F158H - PEC giuseppecavallaro@ordineavvocatiroma.org), conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa la possibilità di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso lo Studio del prof. avv. Enrico Lubrano in Roma, presso il domicilio digitale (pec: avv.enrico.lubrano@pec.it), nonché presso il domicilio fisico, in Roma, Via Flaminia 79, 00196 (Studio Lubrano & Associati),

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Visto, per autentica

(Giovanni Politano)



(prof. avv. Enrico Lubrano)



(prof. avv. Giuseppe Cavallaro)

Io sottoscritto prof. avv. Enrico Lubrano attesto - ai sensi dell'art. 22, comma 2, del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come previsto dall'art. 7 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, introduttivo del comma 2 ter dell'art. 136 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice Processo Amministrativo) - la conformità della presente copia informatica per immagine all'originale analogico.

Enrico Lubrano

Firmato digitalmente da Enrico Lubrano
Data: 2025.06.25 13:05:33 +02'00'